

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 9 del 16/01/2018

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per il conferimento di borse di studio per la collaborazione in progetti finalizzati e di ricerca

Proposta di deliberazione n. 4/USD del 15/01/2018

Direzione Sanitaria e Direzione Amministrativa

L'Estensore Dott.ssa Eda Flores

Il Responsabile del procedimento Dott. Francesco Filippetti

Il Dirigente Dott. Francesco Filippetti

Visto di regolarità contabile n° di prenot.

Parere del Direttore Amministrativo
Avv. Mauro Pirazzoli

Favorevole Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario
Dott. Andrea Leto.....

Favorevole Non favorevole

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Ugo Della Marta


IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Andrea Leto

e

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Avv. Mauro Pirazzoli

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per il conferimento di borse di studio per la collaborazione in progetti finalizzati e di ricerca

Premesso

- che ai sensi dell'art.22 della Legge n.240 del 30/12/2010 le Università, le Istituzioni e gli Enti pubblici di ricerca e sperimentazione, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca in favore di destinatari in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca;
- che la norma di cui sopra prevede erogazione di assegni con durata fino a tre anni, non cumulabili con altre borse di studio a qualunque titolo conferite, con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorati di ricerca con borsa o specializzazione medica e comportano il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche;
- che dette amministrazioni pubbliche disciplinano le modalità di conferimento degli assegni con apposito regolamento, prevedendo la possibilità di attribuire gli stessi mediante procedure:
 - riferite ad unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse del soggetto che intende conferire assegni di attività di ricerca;
 - riferite a bandi relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti;

Visti

- gli artt. 3 della L.R. del Lazio n.14 del 29.12.2014 e della L.R. della Toscana n. 42 del 25.07.2014 del "Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana" ai sensi dei quali l'Istituto è tenuto in via ordinaria, per l'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità, a svolgere:
 - la ricerca sperimentale su eziologia, patogenesi e profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali;
 - la ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche ed il supporto tecnico scientifico ed operativo per le azioni di difesa sanitaria e di miglioramento delle produzioni animali;
 - lo studio e la sperimentazione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo della salubrità degli alimenti di origine animale e dell'alimentazione animale;
 - la formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi, anche presso istituti e laboratori di paesi stranieri;
 - l'attuazione di iniziative statali o regionali per la formazione e l'aggiornamento di veterinari e di altri operatori;
 - l'effettuazione di ricerche di base finalizzate per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanità veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università ed

istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, delle Regioni, di enti pubblici e privati;

- l'art. 9 del D.Lgs n.106 del 28.06.2012 che prevede per gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali la possibilità di:
 - associarsi per lo svolgimento delle attività di produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali e altri prodotti necessari alle attività di sanità pubblica veterinaria;
 - la possibilità di stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private;
 - svolgere attività di supporto tecnico scientifico e di stage nei corsi di laurea in medicina veterinaria, nelle scuole di specializzazione e nei dottorati di ricerca, mediante convenzioni;

Dato atto altresì

- che rientrano nella *mission* dell'IZSLT:
 - la ricerca sperimentale nel settore della sanità animale, dell'igiene degli alimenti, degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
 - gli studi sul benessere animale e l'elaborazione ed applicazione di metodi alternativi all'impiego di modelli animali nella sperimentazione;
 - l'effettuazione di studi, sperimentazione e produzione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo della salubrità degli alimenti di origine animale e dell'alimentazione animale, anche per il trasferimento dei risultati delle proprie ricerche agli utilizzatori diretti;
 - la cooperazione tecnico scientifica con le facoltà di medicina veterinaria e con altri istituti di ricerca nazionale ed esteri;
 - la formazione e l'aggiornamento dei medici veterinari, degli operatori sanitari e degli addetti al processo produttivo di alimenti di origine animale;
- che l'Istituto ha sviluppato negli anni una rilevante attività di ricerca, mediante l'acquisizione di appositi finanziamenti;

Considerato

- pertanto il bisogno di disciplinare, con apposito Regolamento aziendale, le modalità di selezione con bando pubblico di soggetti esterni in possesso di un percorso formativo idoneo per lo svolgimento dell'attività di ricerca, per l'assegnazione di borse di studio da parte dell'Istituto e per la fruizione delle stesse;
- che il citato Regolamento per il conferimento di borse di studio per la collaborazione in attività di ricerca, allegato alla presente Delibera, è stato redatto dalla Direzione Risorse Umane in stretta collaborazione ed in coordinamento con la Direzione Sanitaria;

Ritenuto

- di dover prevedere altresì che le borse di studio
 - siano conferite mediante contratti di diritto privato che non configurino in alcun modo rapporti di lavoro subordinato e non diano luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli organici dell'Istituto;

- non possano determinare fra l'Istituto e lo stesso borsista un rapporto di collaborazione di durata superiore a 35 mesi, anche risultanti dalla sommatoria di più contratti.
- siano attivate su fondi a carico dei progetti di ricerca in corso, ovvero derivanti da convenzioni con Aziende, Enti pubblici e privati, contratti di ricerca con enti esterni;

Dato atto che

- con deliberazione 441 del 11 novembre 2016 è stato approvato il vigente regolamento per il conferimento di borse di studio per la collaborazione in progetti finalizzati e di ricerca;
- l'utilizzo di detto regolamento ha evidenziato l'opportunità di modifiche ed aggiornamenti al testo attualmente in vigore;


Valutata

- Pertanto l'opportunità, per facilità di consultazione, di riapprovare in toto detto regolamento, apportandovi le modifiche ritenute necessarie, abrogando contestualmente la deliberazione n. 441 del 11 novembre 2016
-


PROPONGONO

- Per i motivi esposti in narrativa che si intendono qui come integralmente trascritti e riportati:
 1. l'approvazione del Regolamento Aziendale allegato concernente le modalità per il conferimento e la fruizione di borse di studio per la collaborazione in progetti finalizzati e di ricerca da parte dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana;
 2. di prevedere che le borse di studio e di ricerca siano conferite mediante contratti di diritto privato che non configurino in alcun modo rapporti di lavoro subordinato; non diano luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli organici dell'Istituto e siano attivate su fondi a carico dei progetti di ricerca in corso, ovvero derivanti da convenzioni con Aziende, Enti pubblici e privati, contratti di ricerca con Enti esterni.
 3. Di prevedere che i rapporti di collaborazione attivati dall'Istituto con i destinatari di borse di studio conferite sulla base del regolamento approvato con il presente provvedimento non possano comunque avere durata superiore a mesi 35, anche risultanti dalla sommatoria di più contratti.

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Andrea Leto



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Avv. Mauro Pirazzoli



IL DIRETTORE GENERALE

VISTA

- la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione del Regolamento per il conferimento di borse di studio per la collaborazione in progetti finalizzati e di ricerca”;

RITENUTO

- di doverla approvare così come proposta;

DELIBERA

Di approvare la proposta di Deliberazione avente ad oggetto “Approvazione del Regolamento per il conferimento di borse di studio per la collaborazione in attività di ricerca” sottoscritta dal dirigente competente, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rinviando al preambolo ed alle motivazioni in essa contenute e conseguentemente di:

1. approvare il Regolamento Aziendale allegato concernente le modalità per il conferimento e la fruizione di borse di studio per la collaborazione in progetti finalizzati e di ricerca da parte dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana;
2. prevedere che le borse di studio e di ricerca siano conferite mediante contratti di diritto privato che non configurino in alcun modo rapporti di lavoro subordinato; non diano luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli organici dell’Istituto e siano attivate su fondi a carico dei progetti di ricerca in corso, ovvero derivanti da convenzioni con Aziende, Enti pubblici e privati, contratti di ricerca con Enti esterni.
3. prevedere che i rapporti di collaborazione attivati dall’Istituto con i destinatari di borse di studio conferite sulla base del regolamento approvato con il presente provvedimento non possano comunque avere durata superiore a mesi 35, anche risultanti dalla sommatoria di più contratti.

IL DIRETTORE GENERALE


Dott. Ugo Della Marta



PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi della L.69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni in data 17/01/2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Sig.ra Eleonora Quagliarella





ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA

M. ALEANDRI

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO PER LA
COLLABORAZIONE IN PROGETTI FINALIZZATI E DI RICERCA

PREMESSA

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per il conferimento e la fruizione di borse di studio per la collaborazione in progetti finalizzati e di ricerca (di seguito borse di studio) da parte dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana.
2. Le borse di studio sono conferite nell'ambito di specifici progetti di ricerca e non potranno avere durata maggiore degli stessi. In ogni caso la durata massima delle borse di studio, anche non consecutive, svolte con questo Ente non potrà superare il limite di trentacinque mesi.
3. I requisiti generali di ammissione alle selezioni pubbliche per il conferimento delle borse di studio sono indicati specificatamente nei relativi avvisi in conformità alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

ART.1

NORME DI CARATTERE GENERALE

1. Le borse di studio conferite dall'Istituto sono assegnate a candidati con età non superiore ai 42 anni alla data di scadenza del relativo avviso, in possesso di un percorso formativo idoneo per lo svolgimento dell'attività di ricerca.
2. Il conferimento di una borsa di studio non dà luogo a rapporto di lavoro subordinato, è soggetta alle incompatibilità di cui al successivo art.9.
3. Le borse di studio bandite sono assegnate per le attività di ricerca presso le sedi di svolgimento dei progetti.
4. Il Responsabile del progetto garantisce l'istruzione e la supervisione dell'attività del borsista.

ART.2

FINANZIAMENTO

1. Le borse di studio sono attivate su fondi a carico dei progetti di ricerca in corso, ovvero derivanti da convenzioni con Aziende, Enti pubblici e privati, contratti di ricerca con enti esterni.

ART.3

FORMAZIONE DI ELENCHI DI IDONEI (*Long list*)

1. L'Istituto provvede ad indire un avviso per la formazione di elenchi per le diverse professionalità previste dai progetti di ricerca, nel quale sono indicati i requisiti di ammissione.
2. Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nell'avviso per la presentazione della domanda di ammissione.
3. Le candidature inoltrate secondo le modalità contenute nel presente Regolamento vengono valutate ai fini dell'ammissione negli elenchi di idonei, in relazione alla regolarità formale e al possesso dei requisiti richiesti.

Costituiscono motivi di esclusione:

- Mancanza dei requisiti generali e specifici previsti dall'avviso di selezione;
 - Mancanza della sottoscrizione della domanda di ammissione, del documento di riconoscimento e del curriculum;
 - Ricezione della domanda fuori termine.
4. L'esclusione è disposta con deliberazione del Direttore Generale e comunicata ai candidati.
 5. L'avviso di selezione per l'inserimento negli elenchi di idonei può essere riferito a diverse aree di ricerca. All'avviso di selezione è data pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet dell'Istituto da effettuarsi almeno trenta giorni prima della data di scadenza per la presentazione delle domande.
 6. La Direzione Gestione Risorse Umane provvede a stilare gli elenchi dei candidati idonei al conferimento delle borse di studio e a redigere il relativo provvedimento amministrativo.
 7. L'Istituto assicura la pubblicità degli elenchi attraverso il loro inserimento sul sito istituzionale.
 8. Gli elenchi di idonei hanno validità triennale non danno luogo a graduatorie di merito ed a certificazioni di idoneità.
 9. Con cadenza annuale e previa pubblicazione di un avviso, vengono riaperti, per la durata di 30 giorni, i termini per inoltrare nuove candidature o integrare la documentazione di quelle già presentate.
 - a. Gli idonei inseriti in un elenco in corso di validità, rimangono iscritti allo stesso a seguito del conferimento di borsa di studio e possono essere assegnatari di ulteriori borse di studio all'interno del periodo massimo di validità dell'elenco (tre anni) salvo prolungamento dell'ultima ricerca in corso ed al fine del completamento della stessa ove autorizzato.
 - b. Gli elenchi di idonei vengono approvati con delibera del Direttore Generale.
 - c. Tra due borse di studio consecutive ed assegnate allo stesso borsista, questi potrà prendere servizio solo dopo una sospensione di almeno un mese.
 - d. La durata massima delle borse di studio non potrà superare il limite di trentacinque mesi.

ART.4

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE NEGLI ELENCHI DI IDONEI

1. Ai fini della partecipazione all'ammissione negli elenchi di idonei, i candidati devono presentare la seguente documentazione sottoscritta, da compilare secondo le indicazioni contenute nell'avviso:
 - Domanda di partecipazione;
 - Documento di riconoscimento;
 - Curriculum vitae.
2. L'Istituto mette a disposizione sul proprio sito internet lo schema della domanda di partecipazione.
3. Coloro che intendono richiedere l'ammissione negli elenchi di idonei devono far pervenire la domanda, redatta in carta semplice ed indirizzata al Direttore Generale tassativamente entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione del bando con le seguenti modalità:
 - Spedizione attraverso raccomandata A/R;
 - Consegna a mano;
 - PEC.
4. Le buste contenenti le domande o le istanze presentate via posta elettronica dovranno recare l'indicazione del profilo professionale per il quale si vuole richiedere l'inserimento;
5. La data di presentazione è stabilita dal timbro a data apposto dal Protocollo Generale dell'Istituto o, nel caso di inoltro mediante posta elettronica certificata dalla data di ricezione della stessa. Per le domande trasmesse mediante raccomandata o posta elettronica l'amministrazione non assume alcuna responsabilità per ritardi o disguidi.

ART. 5

MODALITA' DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO DEI BORSISTI

1. Al fine del conferimento della borsa di studio il Responsabile del progetto, in relazione alla natura dell'attività da affidare al borsista, prende visione di tutte le candidature presenti negli elenchi degli idonei di cui all'art. 3, con riferimento alle professionalità richieste dal progetto di ricerca.
2. Successivamente il Responsabile del progetto, effettuata la valutazione del curriculum formativo e dei documenti prodotti dai candidati in elenco, individua una rosa dei candidati (*short list*) ritenuti più qualificati in relazione alle competenze richieste dal progetto da realizzare. Il segretario provvede a convocare gli stessi per una prova colloquio sulle materie indicate nel bando.
3. I suddetti colloqui dovranno essere sostenuti da:
 - un minimo di tre candidati qualora, per la professionalità richiesta dal progetto, siano presenti negli elenchi di idonei meno di dieci nominativi; nel caso in cui il numero dei candidati sia inferiore a quattro, sono convocati tutti i candidati presenti nell'elenco.
 - un minimo di cinque candidati qualora per la professionalità richiesta dal progetto siano presenti negli elenchi di idonei più di dieci nominativi;
4. La Commissione esaminatrice accerta, mediante l'esame del curriculum formativo ed il colloquio, che il candidato abbia le conoscenze necessarie per svolgere le attività previste nei programmi di ricerca.
6. Il colloquio verte sulle materie relative al progetto. Inoltre, sono affrontati aspetti generali su missione, organizzazione e funzionamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali. La commissione provvede anche ad accertare la conoscenza della lingua inglese, letta e parlata, nonché dei sistemi informativi e dei più diffusi applicativi software.
7. All'esito della prova colloquio la Commissione forma una graduatoria di merito.
8. La Commissione redige apposito verbale sullo svolgimento della selezione.
9. Individuato il candidato dalla suddetta graduatoria, il Responsabile del progetto, formula al Direttore Generale, una proposta di assegnazione, che dovrà contenere:
 - titolo del progetto o dei progetti di ricerca;
 - le competenze richieste;
 - l'attività che il borsista sarà chiamato a svolgere;
 - la durata della borsa di studio e ricerca.

ART. 6

COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La Commissione Esaminatrice è nominata con provvedimento del Direttore Generale ed è costituita da almeno tre componenti, più un dipendente a tempo indeterminato o determinato afferente all'area amministrativa con funzioni di segretario;
2. Le funzioni di Presidente sono espletate dal Direttore Sanitario o suo delegato. Uno dei componenti è necessariamente il Responsabile del progetto e l'altro viene scelto all'interno del personale dell'Istituto tra gli esperti nella materia oggetto della borsa.
3. Il verbalizzante dei lavori della commissione è scelto con il criterio della rotazione per i dipendenti a tempo indeterminato e determinato che abbiano manifestato interesse a svolgere dette funzioni, a seguito di apposito avviso interno pubblicato dall'Amministrazione sul sito dell'Istituto.

4. Al personale di comparto che partecipi ai lavori delle Commissioni di cui al presente Regolamento, è confermata l'attribuzione dei compensi previsti dalla deliberazione del Direttore Generale n. 426/2003.

ART.7

CONFERIMENTO DELLA BORSA DI STUDIO E DI RICERCA

1. L'Ente assegna mediante atto deliberativo le borse di studio ai candidati individuati secondo le procedure di cui all'art.5.
2. In caso di rinuncia, il candidato assegnatario non decade dalla facoltà di poter usufruire di ulteriori borse di studio e ricerca attingendo dagli elenchi di idonei.
3. Le borse di studio e di ricerca sono conferite mediante contratto di diritto privato.
4. I contratti non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli organici dell'Istituto.
5. Nel contratto è disciplinato il rapporto di collaborazione alla ricerca tenendo presente che l'attività deve essere improntata alle caratteristiche di flessibilità proprie della sperimentazione di ricerca, deve avere carattere non meramente occasionale e coordinato con l'attività globale per la realizzazione del progetto. Lo svolgimento avverrà in condizione di autonomia senza orario di lavoro predeterminato.
6. Il borsista ha la facoltà di accedere al servizio di mensa fornito dall'Istituto previo pagamento diretto del costo del pasto.

ART.8

DOVERI DEL RESPONSABILE DELLA RICERCA

- 1 Il Responsabile della ricerca e di Struttura sono tenuti alla corretta ottemperanza di quanto disposto dal presente Regolamento e di ulteriori indicazioni che vengano fornite dalla Direzione aziendale.

ART.9

DIVIETO DI CUMULO, INCOMPATIBILITA', E CONFLITTO DI INTERESSI

1. All'atto dell'assegnazione della borsa di studio:
 - a. Non è ammesso il cumulo con altre borse di studio a titolo oneroso, a qualsiasi titolo conferite.
 - b. La fruizione della borsa di studio è incompatibile con la sussistenza di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato.
 - c. La fruizione della borsa di studio è altresì incompatibile con attività libero professionali che possano costituire conflitto d'interesse con le finalità istituzionali.
 - d. L'iscrizione a corsi di laurea, dottorato o specializzazione è incompatibile con la fruizione di borse di studio qualora gli obblighi di frequenza a detti corsi non consentano lo svolgimento delle attività del progetto e quando siano collegati alla fruizione di assegni. Le prestazioni occasionali non costituiscono motivo di incompatibilità.
 - e. La compatibilità della borsa con qualsiasi altro impegno o vincolo dichiarato dal partecipante è comunque soggetta a giudizio da parte del Responsabile del progetto, sia al momento della selezione, sia in qualsiasi momento durante il progetto stesso.

2. All'atto dell'accettazione della borsa di studio, il titolare deve effettuare un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all'assenza di situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse.
3. Il titolare deve inoltre impegnarsi a presentare una nuova comunicazione qualora dovessero risultare nuove situazioni di incompatibilità e/o nuovi interessi, tali da essere portati all'attenzione dell'Amministrazione, contestualmente al verificarsi della variazione stessa.

ART.10 DECADENZA

1. Decadono dal diritto all'assegnazione della borsa di studio coloro che:
 - a. In caso di proposta di assegnazione contemporanea a più selezioni e/o progetti non esercitino l'opzione di scelte entro i tempi indicati;
 - b. Forniscano false dichiarazioni oppure omettano di presentare le comunicazioni di cui all'art. 9 commi 2 e 3, fatte salve ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti.
2. Decadono dalla titolarità della borsa di studio coloro che:
 - a. Si assentano in maniera ingiustificata e non autorizzata come previsto dal successivo art.14;
 - b. Si rendono responsabili di gravi e ripetute mancanze, o di gravi inadempienze. Il responsabile del progetto è tenuto a segnalare tempestivamente al Direttore Generale le eventuali gravi inadempienze del borsista.

ART.11 DOVERI DEL BORSISTA

1. Il borsista è tenuto al rispetto dei seguenti doveri:
 - a. Frequentare la struttura di destinazione dal giorno indicato nella lettera di conferimento della borsa di studio; la frequenza è definita dal Responsabile del progetto;
 - b. Partecipare agli approfondimenti e alle verifiche periodiche programmate dal Responsabile del progetto;
 - c. Avvertire preventivamente il Responsabile del progetto o suo delegato, qualora abbia necessità di assentarsi;
 - d. Sottoporsi alla sorveglianza sanitaria disposta dall'Istituto, in applicazione del D.Lvo 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - e. Non trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'Ente, non divulgare notizie attinenti all'organizzazione ed alle procedure adottate dall'Istituto, o farne uso in modo da poter recare pregiudizio allo stesso;
 - f. Osservare le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro ai sensi del D.lgs n. 81/08 e s.m.i.;
2. La proprietà intellettuale dei dati e delle informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico e didattico è dell'Istituto ed il borsista è tenuto alla riservatezza e ne è fatto divieto l'uso per scopi diversi da quelli di studio per la quale la borsa è attribuita.
I titolari delle borse di studio svolgono la propria attività secondo il programma e con le modalità stabilite dal Responsabile della ricerca. L'attività è svolta, di norma, presso la struttura cui afferisce il Responsabile della ricerca, avvalendosi delle attrezzature e dei servizi in essa disponibili.
3. L'attività della borsa di studio o di ricerca può essere svolta presso le sedi di svolgimento del progetto.
4. Sulla base delle previsioni del progetto di ricerca, il titolare della borsa di studio potrà svolgere eventuali prestazioni fuori sede di assegnazione o partecipare ad eventi formativi in qualità di relatore in rappresentanza dell'Istituto con il riconoscimento del rimborso delle spese

documentate secondo le modalità previste dal regolamento per l'espletamento di missioni di servizio per il personale dell'Istituto, con oneri a carico dei fondi della ricerca.

5. Il titolare della borsa di studio collabora nella stesura delle pubblicazioni scientifiche con il Responsabile della ricerca.

ART. 12

ATTESTAZIONE DI ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI

1. Il Responsabile del progetto vigila sull'adempimento degli obblighi connessi alla fruizione della borsa medesima da parte del borsista.
2. In caso di mancato rispetto dei suddetti adempimenti il Responsabile della ricerca comunica alla Direzione Gestione risorse Umane di non procedere all'erogazione del compenso mensile al borsista, effettuando contestualmente comunicazione al borsista, ovvero, in relazione alla gravità e ripetitività dei mancati adempimenti, richiede l'applicazione dell'art. 10 co. 2.
3. il Responsabile del progetto predisponde una scheda di valutazione del borsista che riporti il giudizio relativo alle attività svolte nell'ambito del progetto, ai risultati, alle capacità di apprendimento e di lavoro in gruppo. La scheda, controfirmata dal borsista, deve essere inviata all'ufficio del personale perché venga allegata alla documentazione del borsista. Il giudizio deve essere espresso a metà ed a fine periodo di ricerca. Per le borse di studio di durata inferiore a sei mesi la valutazione intermedia non sarà necessaria.
4. Il Responsabile del progetto deve relazionare al Responsabile della Struttura di appartenenza sugli esiti del progetto e sui risultati organizzativo-comportamentali raggiunti dal borsista. La relazione, redatta a metà e fine periodo di borsa di studio, è inserita nel fascicolo di valutazione del Responsabile del progetto e in quello del borsista.

ART. 13

ASSENZE

1. Le assenze a qualsiasi titolo effettuate dal borsista, secondo la valutazione del Responsabile del progetto, non devono essere tali da compromettere il buon esito della ricerca e la proficua utilizzazione della borsa di studio;
2. Salvo i casi di eventi imprevedibili, le assenze vanno preventivamente concordate con il responsabile del progetto.
3. Previo accordo col Responsabile del progetto il borsista può chiedere di assentarsi per motivi personali o familiari, senza sospensione e decurtazione della borsa di studio e senza obbligo di recupero, per un periodo complessivo non superiore ai 20 giorni nel caso di borsa di durata annuale, o per un periodo proporzionato nel caso di borsa di durata inferiore.
4. Le assenze non giustificate e non autorizzate determinano la sospensione dell'erogazione del compenso.
5. In caso di malattia superiore a giorni 15 continuativi il Responsabile del progetto può proporre, con relazione motivata indirizzata alla Direzione Generale e per opportuna conoscenza alla Direzione Gestione Risorse Umane, la sospensione o la decadenza dalla fruizione della borsa di studio. Nel caso di sospensione della borsa di studio l'erogazione del compenso viene interrotta con possibilità di recupero del periodo di sospensione, previa valutazione del Responsabile del progetto e se compatibile con i limiti temporali del progetto.
6. In caso di infortunio, debitamente denunciato, al borsista verrà corrisposta l'indennità giornaliera riconosciuta dall'INAIL, mentre sarà sospesa l'erogazione del compenso per il periodo di durata dell'assenza indicata nel certificato medico di prognosi. Qualora l'INAIL non riconosca l'infortunio, l'Istituto applicherà la disciplina prevista per la malattia di cui al comma 5.
7. In caso di gravidanza la borsa di studio viene interrotta, salvo che il responsabile del progetto dichiari per iscritto che la medesima può essere sospesa senza compromettere il buon esito del

7. progetto. L'eventuale sospensione ha durata complessiva di mesi cinque ovvero per tutto il periodo di astensione per rischi legati alla gravidanza comprensivi del puerperio.
8. Su richiesta del Responsabile del progetto la borsa di studio può essere prorogata per un periodo corrispondente alla sospensione, non oltre la durata del progetto di ricerca e comunque non oltre un massimo di 35 mesi complessivi.

ART. 14 CLASSIFICAZIONE DELLE BORSE E COMPENSO

1. Al fine di differenziare il livello di competenza e di esperienza nell'ambito delle attività di ricerca, le borse di studio sono suddivise nel modo seguente:

1. PER COLORO CHE SIANO IN POSSESSO DEL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO

- a. **Borse di studio "junior"** per coloro che, per il completamento dell'iter formativo, siano disponibili a svolgere attività essenzialmente pratiche e che abbiano un'esperienza documentabile nell'ambito dell'attività di ricerca inferiore ai 18 mesi:

Compenso annuo lordo pari ad € 9.800,00;

- b. **Borse di studio "senior"** per coloro che, per il completamento dell'iter formativo, siano disponibili a svolgere attività pratiche con autonomia operativa e che abbiano un'esperienza documentabile nell'ambito dell'attività di ricerca superiore ai 18 mesi:

Compenso annuo lordo pari ad € 14.000,00

2. PER COLORO CHE SIANO IN POSSESSO DEL DIPLOMA DI LAUREA TRIENNALE

- a. **Borse di studio "junior"** per coloro che, per il completamento dell'iter formativo, siano disponibili a svolgere attività essenzialmente pratiche e che abbiano un'esperienza documentabile nell'ambito dell'attività di ricerca inferiore ai 18 mesi:

Compenso annuo lordo pari ad € 11.900,00;

- b. **Borse di studio "senior"** per coloro che, per il completamento dell'iter formativo, siano disponibili a svolgere attività pratiche con autonomia operativa e che abbiano un'esperienza documentabile nell'ambito dell'attività di ricerca superiore ai 18 mesi:

Compenso annuo lordo pari ad € 17.000,00;

3. PER COLORO CHE SIANO IN POSSESSO DEL DIPLOMA DI LAUREA MAGISTRALE, SPECIALISTICA O DEL VECCHIO ORDINAMENTO.

- a. **Borse di studio "junior"** per coloro che, per il completamento dell'iter formativo, siano disponibili a svolgere attività di ricerca di base e che abbiano un'esperienza documentabile nell'ambito dell'attività di ricerca inferiore ai 18 mesi:

Compenso annuo lordo pari ad € 17.500,00;

- b. **Borse di studio "senior"** per coloro che, per il completamento dell'iter formativo, siano disponibili a svolgere attività di ricerca con autonomia operativa e che abbiano un'esperienza documentabile nell'ambito dell'attività di ricerca superiore ai 18 mesi: *Compenso annuo lordo pari ad € 25.000,00;*

2. L'erogazione dei compensi avviene in rate mensili posticipate.
3. I suddetti compensi si intendono al lordo delle ritenute di legge (IRAP inclusa).
4. Il conferimento di una borsa di studio non dà luogo ad alcun trattamento previdenziale né a valutazioni ai fini economici e di carriera.

ART. 15 ASSICURAZIONE

1. L'Istituto garantisce la copertura INAIL e la responsabilità civile connessa alla fruizione della borsa di studio. Per quanto non espressamente contemplato nell'ambito della copertura assicurativa l'Istituto è sollevato da ogni ulteriore responsabilità conseguente o connessa all'attività di borsa di studio;

ART.16 RINUNCIA

1. Il borsista che rinunci anticipatamente alla fruizione della borsa di studio deve darne comunicazione scritta al Responsabile del progetto e alla Direzione Gestione Risorse Umane, con preavviso di almeno 15 giorni.
2. L'Amministrazione provvederà a decurtare il compenso di un quindicesimo per ogni giorno di mancato preavviso.
3. In ogni caso ha diritto a ricevere il pagamento dei ratei relativi al periodo di attività di studio e ricerca svolta, salvo una trattenuta corrispondente al mancato rispetto dei termini di preavviso.
4. In caso di rinuncia anticipata non giustificata o adeguatamente motivata, il borsista non potrà partecipare ad ulteriori bandi per l'assegnazione di borse di studio fino alla scadenza della graduatoria nella quale è risultato vincitore.

ART.17 REGIME FISCALE E PREVIDENZIALE

1. Le somme corrisposte a titolo di borsa di studio, ai soli fini fiscali, costituiscono redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente. Pertanto sono fiscalmente imponibili e fruiscono delle detrazioni previste per lavoro dipendente e carichi di famiglia.
2. Le borse di studio corrisposte a soggetti risiedenti in Italia sono assoggettate a trattenuta IRPEF e alle relative addizionali fiscali a carico del borsista. Le borse di studio corrisposte a soggetti non residenti in Italia saranno tassate secondo le convenzioni internazionali stipulate dall'Italia con la nazione di provenienza.
3. Le borse di studio non danno luogo a trattamenti previdenziali, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali, né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche.

Il Direttore Generale